



**COMUNE DI  
CORTONA**

**REGOLAMENTO CENTRO STORICO DI CORTONA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 80 del 30/09/2025

## SOMMARIO

<b>CAPO I</b>	<b>2</b>
<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>2</b>
ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione	2
ART. 2 Definizioni	4
ART. 3 Requisiti del concessionario	5
ART. 4 Rilascio, rinnovo e durata delle concessioni	6
ART. 5 Subingresso	6
ART. 6 Durata delle concessioni	7
ART. 7 Procedimento autorizzatorio	8
ART. 8 Occupazioni di urgenza	8
ART. 9 Revoca, sospensione e rinuncia	9
<b>CAPO II</b>	<b>10</b>
<b>OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO A TERRA</b>	<b>10</b>
ART. 10 Posizionamento delle occupazioni di suolo pubblico	10
ART. 11 Dimensione dell'area data in concessione	10
ART. 12 Arredi	11
<b>CAPO III</b>	<b>12</b>
<b>ALTRE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI, ATTREZZATURE E SIMILI</b>	<b>12</b>
ART. 13 Pedane	12
ART. 14 Tende, ombrelloni e altri elementi di copertura	12
ART. 15 Insegne di esercizio	13
<b>CAPO IV</b>	<b>14</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI</b>	<b>14</b>
ART. 16 Decoro, manutenzione e uso dell'area data in concessione e della propria attività	14
ART. 17 Responsabilità a seguito di terzi	14
ART. 18 Delega di competenza per la maggior tutela dell'area	14
ART. 19 Modifiche regolamentari e disciplina transitoria	15
ART. 20 Sanzioni	15
<b>CAPO V – ALLEGATI</b>	<b>17</b>
<b>PLANIMETRIA</b>	<b>17</b>
<b>TABELLA COLORI</b>	<b>18</b>

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1    Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo, la conservazione e la temporanea occupazione del suolo pubblico per come risulta definito negli articoli successivi ed è emanato nel preciso intento di tutelare l'immagine della città, salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono peculiarità specifiche per il centro storico, la cui attenta conservazione è alla base dello sviluppo commerciale e turistico.
2. Il presente regolamento intende altresì salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali e artigianali del centro storico che hanno un intrinseco valore storico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per la città, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica, in quanto testimonianza della tradizione locale. Intende altresì incentivare la promozione di qualificate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo il centro storico come luogo importante della vita economica, culturale e sociale cittadina.
3. In particolare mira a migliorare le condizioni di vivibilità del centro storico, soprattutto di quelle zone in cui più numerose sono le attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi con più afflusso di persone. Promuove inoltre la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche e dei residenti, nel rispetto:
  - a) della vivibilità dei cittadini, intesa come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune;
  - b) della sicurezza;
  - c) del pubblico decoro mediante il contrasto al vandalismo, al danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, al degrado e al disordine urbano nonché agli atteggiamenti che ledono il decoro della città o che creano disturbo alla cittadinanza;
  - d) della tutela dei beni culturali;
  - e) dell'igiene del suolo pubblico, mediante il contrasto all'abbandono di rifiuti;
  - f) della libertà di iniziativa e dell'attività economica privata.
4. Si applica al centro storico della città di Cortona nella zona indicata nella planimetria allegata:
5. Gli articoli relativi ai requisiti del concessionario, alla durata delle concessioni, alle prescrizioni sulle occupazioni di urgenza e alla revoca, sospensione e rinuncia, si applicano altresì a ogni tipologia di occupazione di suolo pubblico e in tutto il territorio comunale.
6. Il presente regolamento non disciplina l'applicazione, la definizione e le modalità di calcolo relativamente a canoni, contribuzioni, tasse e/o tributi e, di conseguenza, non ne modifica la relativa disciplina.
7. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'allegato disciplinare.

8. Il disciplinare dovrà specificare:

- a) eventuali procedimenti particolari e tempistiche per la presentazione della domanda di concessione, tenendo conto delle diverse categorie di utenti;
- b) il dettaglio rispetto alla tipologia di arredi e strutture da utilizzarsi all'interno delle aree date in concessione, anche relativamente a materiali, forme e colori, al fine di creare un unicum visivo e armonico del centro storico tenendo conto delle seguenti indicazioni generali:
  - potrà essere previsto l'uso esclusivo di tavoli a forma quadrata qualora questo si renda necessario per garantire la sicurezza stradale, limitatamente alle strade che presentino specifiche difficoltà;
  - tavoli e sedie dovranno essere di ferro brunito o acciaio Corten;
  - il colore delle tovaglie e delle attrezzature dovrà essere uniforme per attività viciniori;
  - ugualmente dovranno essere simili la forma e i colori di tende, ombrelloni e altri elementi di copertura; in ogni caso gli eventuali ombrelloni dovranno essere di forma quadrata o rettangolare;
  - in particolare tende, ombrelloni e altri elementi di copertura dovranno essere di colore panna o bianco sulla base della tabella dei colori allegata e l'utilizzo potrà essere limitato a periodi stagionali specifici;
  - le pedane dovranno essere costituite da una struttura di dimensioni limitate, in ferro brunito o acciaio Corten, con piano di calpestio in moduli di legno per esterni facilmente rimovibili;
  - gli arredi dovranno rispettare una linea geometrica semplice e lineare; dovranno essere costituiti preferibilmente in ferro brunito, acciaio Corten o metallo verniciato nelle tonalità scure del grigio;
  - l'impiego del legno naturale dovrà essere valutato caso per caso in relazione al contesto in cui venga inserito;
  - i vasi da fiori e le piante dovranno avere una altezza massima definita comunque non superiore a m 1,10 da terra; nello specifico i vasi da fiori dovranno essere di coccio, ferro battuto o corten;
  - in ogni caso, ogni struttura o arredo utilizzato all'interno delle aree date in concessione non potrà avere un eccessivo impatto dal punto di vista visivo; parimenti i vasi da fiori e le piante non potranno creare suddivisioni (tipo "cordolo") eccessivamente impattanti dal punto di vista estetico;
  - l'uso di striscioni e/o stendardi, totem, roll-up e simili, dovrà essere consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale per la promozione delle proprie attività ovvero di quelle per le quali sia parte attiva nell'organizzazione;
  - qualora ritenuto strategico per lo sviluppo del tessuto commerciale e turistico, sarà possibile prevedere la creazione di sottozone;
- c) fatte salve le prescrizioni e i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, una regolamentazione inerente all'uso di apparati o strumenti che producano musica o intrattenimento in genere, sia che siano installati all'interno che all'esterno di ogni locale adibito a pubblico esercizio, ad attività commerciale o impresa artigianale (alimentare o non alimentare), nel rispetto dei seguenti parametri generali:
  1. suddivisione dell'anno in periodi (inteso come settimane/mesi o date specifiche) in cui è consentito e/o vietato l'utilizzo all'esterno degli apparati o strumenti che producano musica o intrattenimento in genere;

2. previsione degli orari anche differenziati per giorni della settimana, dell'uso di quanto previsto nel precedente punto 1);
  3. previsione dell'obbligo dell'abbassamento di volume o dello spegnimento degli apparecchi installati all'interno dei locali, al fine che la diffusione non sia percepita all'esterno, suddividendo il calendario sulla base delle metodiche di cui al punto 1) e punto 2);
  4. possibilità di prevedere un calendario di deroghe, rilasciate dopo attenta valutazione e richiesta di eventi concordati con l'amministrazione comunale;
- d) un sistema di turnazione rispetto alle categorie di cui all'art. 6 comma 1, lettere da i) a l);
- e) le aree a disposizione delle categorie di cui all'art. 6 comma 1 lettere j), k) e l).

## ART. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) **artista di strada**: qualunque persona che si esibisca in luoghi pubblici offrendo agli avventori uno spettacolo di intrattenimento tra cui, a titolo esemplificativo, gli artisti di giocoleria, di mimica, di arte circense, di cantastorie, di musica; altre attività simili; in ogni caso per essere ricompresi in tale categoria, è necessario che l'attività proposta non configuri, di fatto, un esercizio da autorizzarsi ai sensi degli artt. 68 o 69 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione;
  - b) **arredi**: insieme coordinato di elementi mobili compreso, tra l'altro, tavolini e ogni altra tipologia di appoggio, sedie e sedute in genere, vasi da fiori, oggettistica per la separazione (separé) e l'abbellimento, ogni altro manufatto non diversamente definito nel presente articolo;
  - c) **bacheche, vetrine ed espositori esterni**: manufatti di arredo destinati ad essere supporto per oggetti, affissi a muro o ad altra struttura;
  - d) **concessionario**: qualunque persona, sia fisica che giuridica, destinataria di un provvedimento autorizzatorio inerente una concessione di suolo pubblico;
  - e) **concessione**: provvedimento autorizzatorio della pubblica amministrazione con la quale vengono attribuite situazioni giuridiche attive, diritti e/o privilegi relativamente all'uso del suolo pubblico sotto qualunque forma; fanno parte integrante e sostanziale della concessione anche i pareri eventualmente allegati al provvedimento;
  - f) **impianti pubblicitari**: si intendono come tali sia quelli rientranti nella definizione di mezzi pubblicitari secondo quanto previsto nel vigente codice della strada sia qualunque altro manufatto che, per destinazione o utilizzo, pubblicizzi, propagandi o diffonda informazioni sia di prodotti che di attività, compresa la diffusione visiva e quella acustica;
  - g) **impresa artigianale alimentare**: esercizio la cui attività principale e prevalente è l'artigianato a carattere alimentare tra cui le pizzerie al taglio, le gelaterie e le rosticcerie;
  - h) **impresa artigianale non alimentare**: esercizio la cui attività principale e prevalente è l'artigianato a carattere non alimentare;
  - i) **occupazione di suolo pubblico**: occupazione sul suolo pubblico per come risulta definito alla successiva lettera o), sia a terra che sospesa, compresa quella realizzata, tra le altre, con

arredi, vasi da fiori, pedane, bacheche e vetrine, tende e altri elementi per la copertura, insegne, luci e ogni altro oggetto;

- j) **ombrellone**: elemento destinato a copertura e protezione costituito da un riparo montato su apposita armatura, poggiata a terra; è considerato ombrellone ogni altro elemento di copertura non costituente tenda, che risulti affisso, ancorato o poggiato sulla eventuale pedana;
- k) **operatore commerciale**: esercizio la cui attività principale e prevalente è il commercio;
- l) **pedana**: struttura poggiata a terra e destinata a fungere da appoggio e supporto per arredi e altri elementi;
- m) **pittore**: qualunque persona che svolga tale attività su suolo pubblico offrendo le proprie opere al pubblico, configurandosi anche come spettacolo di intrattenimento per il solo fatto di dipingere; in ogni caso, per essere ricompresi in tale categoria, è necessario che l'attività proposta non configuri, di fatto, un esercizio da autorizzarsi ai sensi degli artt. 68 o 69 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione;
- n) **pubblico esercizio**: esercizio la cui attività principale e prevalente è la somministrazione di alimenti e bevande sulla base della vigente normativa in materia;
- o) **suolo pubblico**: sono considerate suolo pubblico le aree appartenenti al patrimonio pubblico nonché ogni area privata su cui insista, di fatto o di diritto, un uso pubblico;
- p) **tenda**: elemento destinato a copertura e protezione costituito da un riparo montato su apposita struttura, affissa o ancorata sulla facciata di edifici.

### **ART. 3    Requisiti del concessionario**

1. La concessione è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia; il possesso dei requisiti è richiesto nei confronti del richiedente l'occupazione di suolo pubblico qualora sia persona fisica, in capo al legale rappresentante se persona giuridica.
2. Sono richiesti altresì:
  - a) se l'occupazione concerne una impresa o un professionista, il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell'attività stessa;
  - b) se l'occupazione è richiesta da un privato, la proprietà o il possesso ottenuto per diritto reale di godimento dell'area limitrofa rispetto a quella richiesta;
  - c) per tutti:
    - l'immunità da condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    - l'immunità rispetto alle vigenti normative antimafia.
3. Rappresenta causa ostativa al rilascio della concessione il mancato pagamento del canone unico patrimoniale o suo equiparato nonché la sussistenza di uno o più debiti nei confronti del Comune di Cortona, a prescindere dalla natura, modalità e tipologia con cui si è/sono originati.
4. Qualora previsto, è data facoltà ai competenti uffici di procedere al rilascio di concessione anche in pendenza di debiti di cui al precedente comma purché il debitore sia stato ammesso al

pagamento rateale di quanto dovuto e a condizione che siano saldate tutte le scadenze, sulla base del piano di rientro.

#### **ART. 4 Rilascio, rinnovo e durata delle concessioni**

1. La concessione di uno spazio pubblico è atto discrezionale del Comune di Cortona e rappresenta una facoltà esercitata dagli uffici incaricati del rilascio del medesimo titolo amministrativo. In conseguenza di ciò, nell'ambito del presente regolamento, sia in fase di rilascio che di rinnovo o subingresso, i procedimenti amministrativi e il provvedimento di concessione non sono assoggettati alla normativa sul silenzio assenso.
2. In ogni caso, gli uffici incaricati dovranno operare una attenta valutazione della effettiva situazione e comparare il sacrificio imposto alla collettività o a altro soggetto in rapporto all'utilità a favore del richiedente, rispetto all'uso di quanto oggetto della istanza.
3. Analoga attenta valutazione dovrà essere fatta per la determinazione della durata della concessione che, in ogni caso, potrà essere di durata massima pari a 3 anni decorrenti dalla data di rilascio, eccetto quanto previsto al successivo comma 5.
4. A seguito di specifica istanza presentata dall'interessato entro la data di scadenza, i competenti uffici potranno procedere al rinnovo delle concessioni con una durata massima pari a 3 anni decorrenti dalla data di rinnovo.
5. Rispetto alla scadenza massima di anni 3, fanno eccezione le occupazioni sotterranee relative a tubazioni, condotte e simili la cui durata massima è pari ad anni 30.
6. In ogni caso, in conseguenza di quanto premesso nel precedente comma 1, all'atto della richiesta di rinnovo o subingresso, gli uffici dovranno procedere nuovamente con quanto previsto nel comma 2 e, in caso di mancato rinnovo, il richiedente non potrà avanzare alcuna rivalsa.

#### **ART. 5 Subingresso**

1. Previa istanza presentata ai competenti uffici, il subentrante nella proprietà o nella gestione per atto tra vivi o per causa di morte può ottenere la voltura a proprio favore della concessione rilasciata.
2. Il subentrante, qualora in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere il primo rilascio, può ottenere la voltura:
  - a) per la durata riportata nella tabella di cui all'art. 6, comma 1 nel caso in cui la richiesta sia stata presentata entro 3 mesi antecedenti alla scadenza, tramite il rilascio di una nuova concessione;
  - b) per la sola durata residua rispetto alla concessione volturata in tutti gli altri casi.
3. La richiesta di voltura dovrà pervenire all'ufficio competente entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di acquisizione o ottenimento del titolo, proprietà o diritto reale di godimento di cui all'art. 3, comma 2 lettere a) e b). Decorso tale termine, la concessione decade d'ufficio senza la necessità di ulteriore provvedimento amministrativo.
4. Nei 30 giorni seguenti alla data di acquisizione o ottenimento del titolo, proprietà o diritto reale di godimento di cui all'art. 3, comma 2 lettere a) e b), il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria, senza il necessario ottenimento di specifico provvedimento

autorizzativo, salvo il caso in cui, entro tale termine, non sia notificato provvedimento di diniego del subingresso.

5. In ogni caso, il termine di scadenza di cui ai commi 3 e 4 non può comportare il superamento della scadenza naturale della concessione volturata.
6. Relativamente a quanto previsto nell'art. 3, commi 3 e 4, nel caso in cui il cedente risulti debitore nei confronti del Comune di Cortona, il subingresso potrà perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto ogni debito inerente all'area in concessione e relativo uso (a prescindere dalla natura, modalità e tipologia con cui si è originato), anche se saldato da parte del subentrante.

## **ART. 6 Durata delle concessioni**

1. La durata massima delle concessioni, sia relativamente all'uso del suolo pubblico che per l'installazione di quanto previsto agli artt. 14 e 15, è stabilita nella tabella che segue.

	Tipologia	Durata massima
a)	pubblici esercizi	3 anni
b)	operatori commerciali	3 anni
c)	imprese artigianali alimentari	3 anni
d)	imprese artigianali non alimentari	3 anni
e)	cittadini privati	3 anni
f)	liberi professionisti intesi come persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività economica a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale	3 anni
g)	altri soggetti nell'ambito di attività edilizia o analoga	6 mesi
h)	enti pubblici e società a partecipazione pubblica	60 giorni
i)	associazioni iscritte all'albo del volontariato ai sensi della L.266/1991 o all'anagrafe delle ONLUS ai sensi del D.Lgs. n.460/1997, federazioni sportive/enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI	3 giorni
j)	partiti politici	15 giorni
k)	artisti di strada	3 giorni
l)	pittori	3 giorni
m)	altri soggetti che richiedano l'occupazione a seguito di accordo tra lo stesso richiedente e l'Amministrazione Comunale di Cortona	60 giorni
n)	strutture ricettive e altre attività economiche	3 anni

- 2.

Le tipologie di cui alle lettere da a) a d) devono avere la propria sede principale o secondaria, registrata presso la CCIAA, all'interno del centro storico della Città di Cortona per come risulta delimitato dalla planimetria allegata.

3. Le durate massime sopra riportate sono da intendersi come periodi consecutivi e quindi non frazionabili, eccetto quelle relative alle precedenti lettere da g) a m).
4. In analogia con la precedente normativa comunale in materia, i soggetti di cui alla lettera i) potranno essere autorizzati esclusivamente per un massimo di sei giorni per ogni anno solare. Tale limite non si applica nel caso in cui la richiesta provenga da soggetto di cui alla lettera i) che abbia la propria sede situata all'interno del territorio comunale.
5. I soggetti di cui alla lettera l) potranno essere autorizzati esclusivamente per un massimo di quindici giorni per ogni anno solare.

#### **ART. 7 Procedimento autorizzatorio**

1. Per ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico è necessario presentare domanda indirizzata:
  - a) al SUAP per quanto previsto dal DPR 160/10 e per le attività di specifica competenza di detto ufficio;
  - b) all'Ufficio Polizia Locale per gli altri casi.
2. La domanda dovrà essere inoltrata tramite la modulistica e/o la metodica prevista dall'Ufficio ricevente e dovrà essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
3. Le domande incomplete potranno essere sanate entro il tempo massimo di 7 giorni dalla data di eventuale comunicazione di mancato accoglimento od altra causa ostativa; decorso tale periodo, la richiesta è archiviata senza la necessità di ulteriore specifico provvedimento amministrativo.

#### **ART. 8 Occupazioni di urgenza**

1. Limitatamente alle occupazioni di cui all'art. 6 comma 1 lettera g), per fare fronte a situazioni di reale emergenza e per garantire la pubblica incolumità, è consentita l'occupazione di suolo pubblico in mancanza di concessione. In tal caso l'interessato dovrà darne immediata comunicazione all'ufficio di Polizia Locale indicando il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell'urgenza.
2. L'ufficio competente, successivamente, rilascerà la concessione allorché siano verificati sia i normali requisiti che la sussistenza delle condizioni di urgenza.
3. Nel caso in cui non sussistano i requisiti o le condizioni di urgenza, in aggiunta alle sanzioni di legge per l'occupazione abusiva, il destinatario dovrà procedere con l'immediata rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato preesistente.
4. In ogni caso il richiedente l'occupazione di urgenza è tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale o suo equiparato.

## **ART. 9    Revoca, sospensione e rinuncia**

1. La concessione è revocata nel momento in cui vengano meno i requisiti che ne avrebbero consentito il rilascio medesimo, compresa la sussistenza di debiti di cui all'art. 3, commi 3 e 4.
2. Salvo casi particolari da valutarsi specificatamente sulla base della reale situazione, la concessione è inoltre revocata nel caso l'occupazione richiesta non sia iniziata entro:
  - a) 30 giorni dalla data di inizio, per le occupazioni relative alle tipologie di cui all'art. 6, comma 1 lettere da a) a h);
  - b) entro lo stesso giorno od orario previsto come inizio, per le occupazioni relative alle altre tipologie di cui all'art. 6, comma 1.
3. L'ufficio competente alla revoca è lo stesso che ha rilasciato la concessione.
4. In ogni caso, gli uffici hanno la più ampia facoltà di sospendere la concessione, revocarla, modificarla o aggiungere nuove condizioni per motivi:
  - a) di ordine e sicurezza pubblica;
  - b) di sicurezza urbana;
  - c) di degrado urbano o per problematiche inerenti con la libera convivenza dei cittadini;
  - d) di sicurezza stradale;
  - e) di normativa sulla sicurezza, generale o specifica;
  - f) per violazione di norme connesse con l'utilizzo degli spazi pubblici;
  - g) nell'ambito di una successiva valutazione della effettiva situazione, previa attenta comparazione del sacrificio imposto alla collettività o a altro soggetto in rapporto all'utilità a favore del concessionario.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il concessionario non ha diritto a indennizzi e il pagamento del canone unico patrimoniale o equiparato eventualmente incassato non è soggetto a rimborso.
6. Il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione di suolo pubblico rilasciata.
7. L'atto di rinuncia è irrevocabile e alla sua presentazione consegue la decadenza di diritto della concessione di suolo pubblico precedentemente rilasciata.
8. La presentazione dell'atto di rinuncia non attribuisce alcun titolo per la richiesta di restituzione del pagamento del Canone Unico Patrimoniale o equiparato.

## **CAPO II**

### **OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO A TERRA**

#### **ART. 10 Posizionamento delle occupazioni di suolo pubblico**

1. L'occupazione del suolo pubblico, sotto qualunque forma, è ammessa per i soggetti e per le tipologie di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a e) e per quelli da g) a m); deve essere realizzata:
  - a) relativamente ai pubblici esercizi, davanti allo stesso esercizio, sulla base della proiezione interna dei locali; nel caso ciò non fosse possibile ovvero qualora lo spazio antistante il pubblico esercizio sia dimensionalmente non congruo rispetto a quanto potenzialmente concedibile ai sensi dell'art. 11, dopo aver sentito gli eventuali altri soggetti interessati, potranno essere concesse anche aree non antistanti il pubblico esercizio;
  - b) relativamente agli operatori commerciali e alle imprese artigianali (alimentari o non alimentari), deve essere realizzata esclusivamente davanti alla stessa attività, sulla base della proiezione interna dei locali; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dopo aver sentito gli eventuali altri soggetti interessati, potranno essere concesse aree posizionate nel lato opposto della strada, sempre in linea rispetto alla proiezione interna dei locali;
  - c) relativamente agli artisti di strada e pittori, esclusivamente nelle aree indicate nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 7;
  - d) relativamente ai cittadini privati, esclusivamente davanti all'immobile o area in proprietà o possesso ottenuto per diritto reale di godimento, sulla base della proiezione interna dei locali, parte più vicina rispetto all'immobile o area medesima.
2. Il suolo pubblico oggetto della concessione dovrà essere individuato preferibilmente in quello immediatamente adiacente rispetto al pubblico esercizio, all'attività commerciale, all'immobile e all'area privata interessata, così da creare un unicum senza interruzione di continuità.
3. La concessione di occupazione di suolo pubblico deve in ogni caso essere rilasciata nel pieno rispetto della sicurezza stradale.

#### **ART. 11 Dimensione dell'area data in concessione**

1. Gli uffici competenti potranno rilasciare concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sulla base dei seguenti limiti dimensionali:
  - a) per i pubblici esercizi nel valore massimo pari al 75% della dimensione in mq dell'area interna del locale, parte destinata a somministrazione di alimenti e bevande; in ogni caso l'area di suolo pubblico data in concessione non potrà essere superiore a mq 50;
  - b) per gli operatori commerciali nel valore massimo pari al 10% della dimensione in mq dell'area interna destinata a vendita; in ogni caso l'area di suolo pubblico data in concessione non potrà essere superiore a mq 4;
  - c) per gli artisti di strada nel valore massimo pari a 15 mq;
  - d) per i pittori nel valore massimo di 3 mq;
  - e) per i cittadini privati nel valore massimo di 2 mq.

2. Al fine di meglio individuare i luoghi oggetto occupazione, i limiti dimensionali sopra espressi in mq dovranno essere specificati negli atti inerenti le singole concessioni anche in metri lineari, sulla base della effettiva situazione di fatto.

## **ART. 12 Arredi**

1. Con il disciplinare di cui all'art. 1, comma 7 sono determinati gli arredi che potranno essere utilizzati nelle aree date in concessione, sulla base della categoria del richiedente l'occupazione e della localizzazione del suolo pubblico.
2. In ogni caso, sia l'uso di arredi non previsto che l'utilizzo dell'area esterna rispetto allo spazio dato in concessione configurerà occupazione abusiva di suolo pubblico.
3. Per quanto attiene alle concessioni rilasciate a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1 lettere da a) a d), gli arredi:
  - a) dovranno essere completamente rimossi dall'area data in concessione negli orari di chiusura dell'attività;
  - b) in alternativa rispetto a quanto previsto nel precedente capoverso e solo se specificatamente autorizzati da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione, gli arredi potranno essere impilati, legati o bloccati, così da non essere utilizzabili in alcuna maniera da parte dell'utenza negli orari di chiusura dell'attività;
  - c) dovranno essere completamente rimossi dall'area data in concessione, senza alcuna possibilità di deroga di cui al precedente punto b), nel caso di chiusura ininterrotta dell'attività per un periodo superiore a giorni 3.
4. L'occupazione di suolo pubblico rilasciata a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1 lettere da i) a l) dovrà essere completamente rimossa dall'area data in concessione nei giorni e ore nei quali l'attività non sia svolta o esercitata.

**CAPO III**  
**ALTRE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI, ATTREZZATURE E SIMILI**

**ART. 13 Pedane**

1. Al fine di salvaguardare gli aspetti architettonici e paesaggistici del centro storico, non è ammesso l'uso di pedane eccetto che questo sia specificatamente previsto nell'atto di concessione.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere concessa solo qualora sia indispensabile per la fruizione del suolo pubblico richiesto e comunque sulla base di quanto previsto nell'art. 4, comma 2.
3. L'installazione non autorizzata di pedane, anche se interno all'area data in concessione, configura occupazione abusiva di suolo pubblico.
4. Oltre al rispetto delle metodiche costruttive previste nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 7:
  - a) non è consentita la tamponatura laterale delle pedane al di sopra del piano di calpestio;
  - b) se specificatamente autorizzato nell'atto di concessione, è consentita la tamponatura laterale delle pedane limitatamente alla parte sottostante al piano di calpestio;
  - c) le pedane dovranno essere costruite in maniera tale che sia facilmente ispezionabile, in ogni momento, tutta la parte sottostante al piano di calpestio, anche tramite la rimozione del pavimento.
5. Indipendentemente dalla scadenza della concessione, al fine di mitigare gli effetti sulle infrastrutture che l'installazione delle pedane potrebbe teoricamente causare:
  - a) la permanenza dell'installazione delle pedane è soggetta a valutazione annuale il cui nulla osta al mantenimento, rilasciato a seguito di ispezione da parte dell'ufficio competente al rilascio della concessione o suo delegato, dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza;
  - b) l'annualità di cui alla precedente lettera decorre dalla data di rilascio della concessione;
  - c) il mancato rispetto di quanto riportato nel presente comma configura occupazione abusiva di suolo pubblico.

**ART. 14 Tende, ombrelloni e altri elementi di copertura**

1. Al fine di salvaguardare gli aspetti architettonici e paesaggistici del centro storico, l'installazione di tende dovrà essere specificatamente autorizzata nell'atto di concessione di uso del suolo pubblico, previa valutazione dell'ufficio tecnico e degli altri organi/uffici eventualmente competenti.
2. In luogo delle tende e limitatamente ai pubblici esercizi è ammesso l'uso di ombrelloni che dovranno essere autorizzati specificatamente nell'atto di concessione, a seguito di attenta valutazione ai sensi dell'art. 4, comma 2.
3. Gli ombrelloni e gli altri elementi di copertura diversi dalle tende dovranno essere completamente rimossi dall'area data in concessione nel caso di chiusura diurna dell'attività per un periodo superiore a giorni 3.

## **ART. 15 Insegne di esercizio**

1. Al fine di salvaguardare gli aspetti architettonici e paesaggistici del centro storico, l'installazione di insegne di esercizio è consentita ai soli soggetti di cui all'art. 6 comma 1, lettere da a) a d), f) e n) limitatamente alle sole strutture ricettive, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) l'insegna di esercizio non deve alterare la percezione della struttura architettonica e la collocazione e le dimensioni dovranno essere tali da non nascondere alcune particolare architettonico o decorativo esistente;
  - b) dovrà essere collocata, di norma, all'interno della sagoma delle aperture del piano terra;
  - c) installazioni differenti rispetto a quanto previsto nel precedente comma potranno essere autorizzate dagli uffici competenti solo dopo attente valutazioni che tengano conto della reale situazione rispetto alla struttura architettonica e paesaggistica; in ogni caso è vietata l'installazione di insegne di esercizio al di sopra del marcapiano, ideale o reale, posto fra piano terra e piano primo;
2. Nei limiti massimi di quanto previsto dal presente regolamento, il disciplinare di cui all'art. 1, comma 7 dovrà determinare le tipologie di insegne ammissibili, sia in termini di materiali, colori, illuminazione, caratteri, immagini ammesse e posizionamento, sulla base della categoria del richiedente e della effettiva localizzazione e potrà prevedere ulteriori limitazioni al fine di salvaguardare ulteriormente gli aspetti architettonici e paesaggistici del centro storico.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI**

**ART. 16 Decoro, manutenzione e uso dell'area data in concessione e della propria attività**

1. L'area oggetto del suolo pubblico, gli arredi e tutte le strutture, insegne comprese, dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e decoro; dovrà essere garantita la rimozione degli eventuali rifiuti presenti, compresi gli escrementi e il guano degli uccelli.
2. Strutture, arredi e insegne dovranno essere sostituiti allorché presentino eccessivi livelli di deterioramento.
3. Parimenti dovrà essere garantita una costante pulizia:
  - a) delle strutture e attrezzature che, seppur non presenti nell'area data in concessione, siano comunque limitrofe a queste tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, le saracinesche, le vetrine, gli spazi compresi tra le serrande e le entrate, gli spazi rientranti, le insegne e gli altri apparati illuminanti;
  - b) della parte sottostante al piano di calpestio delle pedane eventualmente installate.
4. Le attività dotate internamente di bagno per i clienti, dovranno garantirne la fruibilità e l'efficienza.
5. Fatta salva ogni altra normativa in materia, è comunque vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine di manifesti, volantini, adesivi, avvisi vari che occupino complessivamente una superficie superiore al 30% del totale della vetrina, fatti salvi i periodi di saldi e vendite straordinarie autorizzate.
6. La mancata manutenzione o pulizia rappresenta violazione alle prescrizioni della concessione.

**ART. 17 Responsabilità a seguito di terzi**

1. Il concessionario di cui alle tipologie dell'art. 6, comma 1 lettere da a) a d) è responsabile in solido nel caso in cui un proprio avventore fuoriesca dall'area data eventualmente in concessione utilizzando, in conseguenza della propria attività, spazi non in concessione.
2. Quanto sopra si estende altresì alle prescrizioni inerenti alla regolamentazione sul conferimento dei rifiuti.

**ART. 18 Delega di competenza per la maggior tutela dell'area**

1. Nelle concessioni, sulla base della effettiva situazione, potranno essere previste specifiche limitazioni in termini di tipologia di arredi ammessi, di giorni e/o orario di utilizzabilità dell'area data in concessione nonché ulteriori prescrizioni su quanto non diversamente disciplinato nel presente regolamento o nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 7.
2. Potranno in ogni caso essere previste ulteriori prescrizioni al fine di garantire la libera convivenza dei cittadini e la corretta fruibilità del bene pubblico.
3. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, è fatta riserva a favore degli uffici competenti e in qualsiasi momento, della più ampia facoltà di modificare, sospendere, revocare

e aggiungere nuove condizioni alle concessioni, senza che il concessionario possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

4. Eventuali comportamenti posti in essere in violazione delle normative connesse con il disturbo della normale convivenza civile (comprese le modalità inerenti la raccolta dei rifiuti e il decoro dell'area concessa), costituiranno titolo per la immediata revoca del suolo pubblico disposta anche a seguito di semplice richiesta degli organi preposti al controllo. Allo scopo è disposta fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi organi preposti al controllo ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici.

#### **ART. 19 Modifiche regolamentari e disciplina transitoria**

1. Quanto previsto nel presente regolamento sostituisce ogni prescrizione regolamentare o di rango inferiore in contrasto con il medesimo.
2. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione; al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto.
3. Per le sole concessioni rilasciate in data antecedente alla entrata in vigore del presente regolamento si prevede una fase transitoria limitata a quanto di seguito specificato:
  - a) tutte le concessioni rilasciate in data antecedente alla data di applicazione del presente regolamento, acquisiscono d'ufficio la scadenza del 31/01/2027, salvo il caso in cui la scadenza specifica sia precedente a tale data;
  - b) limitatamente a quanto previsto dagli artt. 10, 11, 14 e 15 e fino al termine di cui al precedente capoverso, le aree date in concessione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad osservare la previgente regolamentazione, per le parti in contrasto con le nuove prescrizioni;
  - c) analogamente e fino al termine di cui alla lettera a), per le pedane autorizzate da specifico atto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, continua a osservarsi la previgente regolamentazione, limitatamente alle parti in contrasto con le nuove prescrizioni previste all'art. 13;
  - d) all'atto del primo utile rinnovo ovvero in caso di manutenzione di pedane, tende, ombrelloni e altri elementi di copertura, la concessione dovrà necessariamente adeguarsi a quanto previsto nel presente regolamento;
  - e) è fatto comunque obbligo di adeguamento a tutte le norme di cui al presente regolamento nel caso di rinnovo, subingresso o modifica della concessione preesistente.

#### **ART. 20 Sanzioni**

1. In aggiunta rispetto a quanto previsto in materia da parte di altre normative o regolamentazioni, la mancata ottemperanza di quanto previsto nel presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) da €150,00 a €450,00 per quanto previsto dagli artt. 13, 14 e 15;
  - b) da €100,00 a €300,00 per quanto previsto dagli artt. 10, 11 e 12;

- c) da €100,00 a €300,00 per il mancato rispetto delle prescrizioni del disciplinare di cui all'art.1, comma 7 e/o delle prescrizioni specifiche riportate nelle concessioni di suolo pubblico;
- d) da €50,00 a €150,00 per tutte le altre violazioni.
2. All'applicazione anche di una sola sanzione di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi, della cessazione dell'attività abusiva e/o del rispetto della fattispecie regolamentare, da applicarsi direttamente nel verbale di contestazione della violazione anche per quanto attiene le tempistiche.
  3. L'eventuale inottemperanza della sanzione accessoria di cui al comma 2 comporta la sospensione della concessione di suolo pubblico per giorni 7.
  4. Qualora un concessionario già sanzionato ai sensi del comma 1 violi una delle norme previste nel termine di sei mesi dalla data dell'accertamento della prima violazione, soggiace alla sanzione accessoria della sospensione della concessione di suolo pubblico per giorni 30;
  5. Qualora un concessionario già sanzionato ai sensi dei commi 1 e 4 violi ulteriormente una delle norme previste nel termine di due anni dalla data dell'accertamento della prima violazione, soggiace alla sanzione accessoria della revoca della concessione di suolo pubblico.
  6. La revoca è altresì disposta in caso di inottemperanza della sanzione accessoria della sospensione della concessione di cui al precedente comma 3.
  7. Al concessionario oggetto di revoca di cui ai commi 5 e 6 non può essere rilasciata alcuna concessione se non dopo che sia decorso almeno un anno dalla data di notifica dell'atto di revoca.
  8. Il mancato rispetto del disciplinare di cui all'art. 1, comma 7 e/o delle prescrizioni specifiche riportate nelle concessioni sono sanzionate ai sensi del presente articolo e danno seguito all'applicazione di diritto delle eventuali sanzioni accessorie.
  9. In caso di mancato rispetto di più articoli, commi, norme o prescrizioni, si applicano tante sanzioni quante sono le singole violazioni commesse.

## CAPO V – ALLEGATI

### PLANIMETRIA



## TABELLA COLORI

### Colori individuati da Pantone - esadecimale e RGB

<b>prima serie (Esclusa Piazza Signorelli)</b>		
4545	#E5DBBA	(229, 219, 186)
4685	#EDD3BC	(237, 211, 188)
4675	#E5C6AA	(229, 198, 170)
4665	#D8B596	(216, 181, 150)

<b>Seconda serie (Piazza Signorelli)</b>		
726	#EDD3B5	(237, 211, 181)
727	#E2BF9B	(226, 191, 155)